



MINISTERO DELLA DIFESA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzaz. n. 22/BV/2016TUY del 25/06/2016.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

S.P. 2103 di Rep

Scrittura Privata a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, indetta in data 12/02/2026 sul portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePA) con R.d.O. **6059681** per Affidamento Incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica e Progetto Esecutivo, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, relativo ai lavori di "Risanamento conservativo delle scalinate e della muratura delle Rampe Romano di collegamento tra la zona bassa e la zona alta del Comprensorio Difesa di BRINDISI". I.D. 7036. Cap. 7120/20 SMM C.C.E.E. 095224-095324 E.F. 2025/2026. CIG BBBC0A43E1. CUP D82F25002280001.

QUADRO ECONOMICO

A) importo dell'affidamento a base di gara	€ 129.171,64
B) dedotto il ribasso offerto del 20,00%	€ 25.834,33
C) importo offerto al netto del ribasso	€ 103.337,31
D) Contributo Inarcassa al 4%	€ 4.133,49
E) Imponibile (C+D)	€ 107.470,80
F) IVA 22%	€ 23.643,58
G) Importo complessivo della prestazione (E+F)	€ 131.114,38

Aggiudicatario: **SIDOTI ENGINEERING SRL.**

L'anno **2026** del mese di **Luglio** giorno **28 (ventotto)**, si conviene e si stipula tra la Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, in questa fase rappresentata dal Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragagnano (TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, di seguito

	denominato “ amministrazione ” (Codice Fiscale: 80002890731) e l’Arch.	
	Vincenzo SIDOTI, nato a Patti (ME) il 18/09/1973, residente a Albano	
	Laziale (RM) alla via Borgo G. GARIBALDI n. 33, amministratore Unico	
	della SIDOTI ENGINEERING SRL .	
	P R E M E S S O	
	- che, con Determina a Contrarre n. 01 del 15 (quindici) Gennaio 2026	
	questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per	
	l'appalto dei medesimi servizi, una gara con procedura di affidamento ai	
	sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36,	
	attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del minor prezzo di	
	cui all’art. 108 co. 3 con le modalità di cui all’art. 54 comma 1 secondo e	
	terzo periodo del Codice;	
	- che a seguito della suddetta procedura esperita sul portale MEPA il giorno	
	24 (ventiquattro) Febbraio 2026 (Verbale nr. 11), e che in data 12	
	(dodici) Marzo 2026, con verbale nr. 25 veniva deliberata, ai sensi	
	dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione	
	con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all’Appaltatore, per un	
	importo di € 107.470,80 (centosettemilaquattrocentosettanta/80), di cui €	
	4.133,49 (quattromilacentotrentatre/49) per contributo di INARCASSA al	
	4%, oltre ad € 23.643,58 (ventitremilaseicentoquarantatre658 per aliquota	
	IVA al 22 % che sarà versata all’Erario da questa stazione appaltante in	
	ossequio alla Legge 190/2014, per un totale complessivo di € 131.114,38	
	(centotrentunomilacentotrentadici/38);	
	- Con Determina nr. 32 del 09/06/2026 veniva approvata, ai sensi dell’art.	
	17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione,	
	- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	

	giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore	
	- con Atto Dispositivo n. 247 del 15/07/2026 viene impegnata la somma per	
	il predetto incarico e conseguenti oneri.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e	
	stipulano quanto segue.	
	ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto	
	L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga	
	ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,	
	con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed	
	incolumità la prestazione affidata e ad osservare nell'esecuzione degli stessi	
	tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché	
	nel relativo capitolato del servizio, che, già sottoscritto dalle parti, viene	
	allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.	
	ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto	
	Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 – di seguito denominato	
	“Regolamento Difesa”;	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – di seguito denominato “Codice”;	
	➤ D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti	
	pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;	
	➤ Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, c.d. “decreto Infrastrutture”,	
	convertito, con modificazioni, con Legge 18 luglio 2025 n. 105;	
	➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	

	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle	
	presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente	
	con le disposizioni del citato Regolamento;	
	➤ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei	
	luoghi di lavoro);	
	➤ il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni	
	sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il	
	R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del	
	patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;	
	➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.	
	49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal	
	presente contratto;	
	➤ Decreto 16.09.2022 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le	
	garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;	
	ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto	
	Il valore della commessa è pari ad € 107.470,80	
	(centosettequattrocentosettanta/80) , a seguito del ribasso offerto del 20,00	
	% comprensivi di € 4.133,49 (quattromilacentotrentatre/49) per contributo	
	inarcassa al 4%, oltre ad € 23.643,58 (ventitremlaseicentoquarantatre/58)	
	per aliquota I.V.A. al 22% che sarà versata all’Erario da questa stazione	
	appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.	
	Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.	
	ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi	
	Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione	
	prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice	
	Civile.	

	ARTICOLO 5 – Consegna, ultimazione, programma di esecuzione,	
	sospensioni e riprese	
	L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l’esecuzione del contratto. La	
	consegna della prestazione avviene ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato II.14	
	al D.lgs 36/2023.	
	Il Direttore dell’esecuzione del contratto, comunica all'Appaltatore il giorno	
	ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’affidamento	
	che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore	
	stesso. Dal giorno successivo alla data di tale verbale decorre il termine utile	
	per il compimento dell’affidamento.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore	
	dell’esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine	
	contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.	
	Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore	
	dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto e di incamerare la cauzione.	
	Per l’esecuzione del presente inearico viene fissata una durata di giorni 180	
	(centottanta) solari e consecutivi di cui giorni 90 (novanta) per la redazione	
	del PFTE e giorni 90 (novanta) per la redazione del PE comprensivo di PSC..	
	La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale	
	di inizio della prestazione fino alla consegna degli elaborati, compresi fra gli	
	utili i giorni festivi e semifestivi; sono invece esclusi i giorni in cui saranno	
	redatti i verbali. Sono esclusi dal computo i giorni necessari per eventuali	
	approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte di Superiori Autorità	
	Militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune o da altri Enti a ciò	
	preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la	

	successiva data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto,	
	sarà cura del Contraente comprovare le predette date mediante presentazione	
	della relativa documentazione; qualora non vengano comprovate le date, i	
	giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata	
	complessiva per la redazione del progetto.	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo	
	ritenuto necessario per l'esame dei rapporti ed elaborati prodotti senza che ciò	
	possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.	
	La sospensione della prestazione è ammessa nei casi previsti dall'art. 121 del	
	Codice. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 121 del Codice,	
	le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono	
	considerate ragioni di pubblico interesse.	
	ARTICOLO 6 - modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	
	Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 così come modificato	
	dall'art. 42 del D.Lgs 209/2024, con riferimento al capitolato speciale di	
	appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre	
	all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in	
	aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto	
	alla risoluzione del contratto.	
	ARTICOLO 7 – Penalità	
	In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 comma 4 del	
	Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera,	
	imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰	
	dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo	
	e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per	

ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.

ARTICOLO 8 – Garanzia

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha presentato polizza fidejussoria definitiva di € **5.166,87 (cinquemilacentosessantasei/87)** rilasciata dalla **VHV VERISICHERUNGEN** avente n. **VH061664/DE**, redatta in conformità all'art. 117 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Quest'ultima, è calcolata ai sensi dell'art. 53 comma 4 in applicazione dell'art. 117 comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sul ribasso percentuale offerto pari al **20,00 %**.

Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite all'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla.

ARTICOLO 9 – Polizza assicurativa del professionista

In accordo a quanto previsto dalla determinazione di contrarre, a garanzia

	dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del	
	risarcimento dei danni conseguenti, l'aggiudicatario ha presentato polizza	
	professionale nr. ITFINC-2512010814368 datata 03/12/2025 rilasciata dalla	
	compagnia di assicurazione CHUBB . La predetta polizza decorre dalla data di	
	consegna della prestazione e ha termine alla data di ultimazione dell'incarico.	
	Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da	
	errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a	
	carico dell'Amministrazione appaltante nuove spese di progettazione e/o	
	nuovi costi; La predetta polizza è integrata da idonea dichiarazione della	
	compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo	
	specifico progetto, giusta appendice nr. 07 del 21/07/2026.	
	ARTICOLO 10 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione	
	La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni	
	indicate nel Capitolato del Servizio prestazionale allegato, composto da n. 28	
	(ventotto) facciate di fogli, che costituisce parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 11: Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	
	11.1 - Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v)	
	dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve.	
	11.2 Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le	
	contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla	
	prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla	
	comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine	
	di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario,	
	il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva sul	
	primo atto di appalto idoneo a riceverla.	

	11.3 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.	
	11.4 L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.	
	ARTICOLO 12: Eccezioni e riserve dell’esecutore	
	12.1 – Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.	
	12.2 L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato II.14 al codice.	
	12.3 Il direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 13 - Accordo Di Collaborazione	
	Ai sensi dell’art. 82-bis comma 1 del D.lgs 36/2023, giusta art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2024, contenzualmente alla Stipula del presente Atto Negoziale, si procede alla stipula di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione	

	dello stesso, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca	
	collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo	
	1 del Codice. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto	
	principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione	
	dell'appalto e non ne integra i contenuti.	
	Lo schema di accordo è stato redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e	
	definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi	
	principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della	
	fiducia di cui all'articolo 2 del Codice.	
	L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori	
	economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla	
	sottoscrizione della presente Scrittura Privata	
	ARTICOLO 14 - Anticipazione	
	Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, non è prevista la	
	corresponsione dell'anticipazione, trattandosi di un servizio di cui	
	all'ALLEGATO II.14 art. 33 del Codice. Tuttavia l'anticipazione pari al 10%	
	potrà essere corrisposta a fronte di un'istanza del professionista incaricato	
	corredata di una circostanziata dichiarazione che dimostri la necessità di	
	disporre di attrezzature o di materiali per il SIA affidato.	
	L'erogazione della eventuale anticipazione è subordinata alla presentazione	
	da parte dell'operatore economico, di apposita garanzia fideiussoria, di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale	
	applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dell'attività. L'anticipazione, verrà recuperata mediante	
	detrazione in occasione dell'emissione del pagamento, è revocata qualora	
	l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale	

	caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.	
	ARTICOLO 15 - Pagamenti	
	Il pagamento della prestazione sarà effettuato in due soluzioni:	
	- acconto corrispondente al raggiungimento del 50% complessivo all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte di Mariuginfra ai quali verranno sottratte eventuali penali.;	
	- saldo pari al 50% dell'importo complessivo all'approvazione del progetto esecutivo da parte di Mariuginfra ed in seguito all'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'All. II.14;	
	Il pagamento di ogni certificato di pagamento deve avvenire mediante ordine di pagare, con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati all’appaltatore con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010, detratte le eventuali penalità di cui la S.V. si sia resa passibile successivamente:	
	• All’Approvazione del PFTE da parte delle SS.AA. (Per la rata di acconto); • Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 116 co. 7 del d.lgs. 36/2023 (Per la sola rata di saldo) • dell’acquisizione del parere tecnico operativo (PTO ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 236/2012) e dell’approvazione del progetto da parte delle Superiori Autorità/Committente; • alla presentazione delle rispettive fatture elettroniche ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è:	

		F691IT , previa successiva nostra comunicazione;	
	all’acquisizione d’ufficio del documento della regolarità contributiva nei		
	riguardi dei propri dipendenti (D.U.R.C.) e della propria regolarità		
	contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali).		
	all’accertamento d’ufficio che non ci siano debiti dell’appaltatore nei		
	riguardi dell’Erario.		
	Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,		
	l’eventuale anticipazione e/o la rata di saldo non potranno essere liquidati		
	prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da		
	dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di		
	febbraio.		
	ARTICOLO 16 – Tracciabilità flussi finanziari		
	Il pagamento sarà effettuato, dal Ministero della Difesa mediante ordini di		
	pagamento, con mandato informatico tratti sulla competente Sezione della		
	Tesoreria dello Stato, intestati all’Operatore, estinguibili mediante		
	accredito su uno dei seguenti c.c.:		
	- codice IBAN IT41P0306938860100000001325 acceso presso la		
	Banca ISTITUTO DI CREDITO SAN PAOLO		
	- codice IBAN IT09N0847469572000000053526 acceso presso la		
	Banca DEL PICERNO CREDITO COOPERATIVO,		
	- codice IBAN IT37Z0306969390100000005113 acceso presso la		
	Banca INTESA SAN PAOLO,		
	con persona delegata ad operare sui predetti conti conto il Sig. Vincenzo		
	SIDOTI nato a Patti (ME) il 18/09/1973, Codice Fiscale		
	SDTVCN73P18G377S.		
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla		

	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il	
	professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati	
	trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare	
	da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.	
	ARTICOLO 17 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell'accreditamento a	
	questa amministrazione, successivamente alla reiscrizione in bilancio dei	
	fondi, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto ai termini stabiliti	
	al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano	
	all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di	
	emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60 giorni dalla data	
	di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine,	
	spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali interessi sono comprensivi	
	del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.	
	Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto	
	dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 18 – Subappalto	
	Poiché l'Appaltatore ha presentato apposita istanza in sede di presentazione	
	dell'offerta, dichiarando di voler subappaltare Rilievi, misurazioni,	
	picchettazioni, sondaggi, prelievi di campioni di calcestruzzo, prelievi di barre	
	d'acciaio, indagini geologiche, geotecniche, geognostiche e sismiche – prove	
	di laboratorio è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119	
	del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 209/2024.	
	Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata	

	normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della	
	consegna dei lavori, a questa Marigenimil per le conseguenti autorizzazioni.	
	È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi	
	avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione	
	appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle	
	relative lavorazioni o delle varianti, l'istanza di cui all'art. 119 co. 5 del	
	Codice. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al	
	subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto,	
	soltanto nei casi sanciti dall'art. 119 co.11. È fatto obbligo all'appaltatore di	
	trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei	
	suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso di	
	volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle	
	ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento	
	in suo favore ai sensi dell'art. 119 co.11 del Codice;	
	L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.	
	119 del Codice, così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs 209/2024 con le	
	modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al	
	pagamento degli acconti e del saldo.	
	Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG ed	
	eventuale CUP identificativo del presente contratto d'appalto, apposita	
	clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	legge n. 136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a	
	pena di nullità assoluta del contratto stesso. L'Appaltatore può affidare in	
	subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione	
	della stazione Appaltante solo se dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori	
	di motivi di esclusione;	

	L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la	
	stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio	
	dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del	
	contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Appaltatore trasmette	
	altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei	
	requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione	
	subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo	
	ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Il	
	contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,	
	amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,	
	indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini	
	prestazionali che economici;	
	Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della	
	stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il	
	subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi	
	dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	
	L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per	
	il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì,	
	responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei	
	subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,	
	trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la	
	Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del	
	piano di sicurezza di cui ai commi 14 e 15 del citato art.119. Ai fini del	

	pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la	
	stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità	
	contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.	
	In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico di Progetto per la fase	
	di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che	
	segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più subappaltatori	
	impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di	
	pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di	
	quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione	
	direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;	
	La stazione appaltante corrisponde ai sensi dell'art 119 comma 11 del	
	Codice, direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni	
	dallo stesso eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;	
	b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;	
	Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il	
	documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della	
	congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto	
	affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base	
	all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del	
	contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per	
	l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;	
	per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto	
	collettivo applicato.	
	I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono	

	messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive	
	di controllo dei cantieri;	
	Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il	
	documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della	
	congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto	
	affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base	
	all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del	
	contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per	
	l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;	
	per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto	
	collettivo applicato.	
	I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono	
	messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive	
	di controllo dei cantieri.	
	L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori	
	operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli	
	subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato	
	dall'affidatario.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto	
	di ulteriore subappalto	
	ARTICOLO 19 – Prestazioni reintegrative del progettista per errore od	
	omissione di progettazione	
	Ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis del Codice, nei casi in cui emergano, in	
	fase esecutiva, errori od omissioni di progettazione, ex articolo 3, comma 1,	
	lett. r) dell'Allegato I.1 del Codice medesimo, tali da pregiudicare, in tutto o	
	in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, il progettista	

è tenuto, a titolo transattivo, senza costi ed oneri per l'Amministrazione, a rimediare in forma specifica a tali mancanze, riprogettando l'opera oggetto del presente contratto e svolgendo tutte le azioni idonee ad eliminare, sanare o ridurre i vizi incidenti sulla realizzazione dei lavori.

Su segnalazione del direttore dei lavori, il RUP/RdP della fase di esecuzione procede alla convocazione del progettista, del verificatore del progetto e dell'appaltatore per accertare, in contraddittorio con gli stessi, i suddetti errori ed omissioni. Procede, quindi, ad individuare, in apposito verbale, le soluzioni esecutive per il superamento delle problematiche determinatesi e chiede al progettista di modificare il progetto perfezionato ponendo in essere tali attività.

Rimane salvo il diritto, da parte dell'Amministrazione Difesa, di chiedere ulteriore risarcimento del danno ove non sia stato possibile, in tutto o in parte, reintegrare in forma specifica le erronee prestazioni progettuali

ARTICOLO 20 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del "Codice dei Contratti" mentre si applica l'art. 25 del C.p.e..

ARTICOLO 21 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua

	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.	
	ARTICOLO 22 – I.V.A.	
	L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € 23.643,58	
	(ventitremilaseicentoquarantatre/58) sarà versata all'Erario da questa	
	stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	C.F./P.IVA dell'appaltatore è: 12502151009 .	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 23 – Elezione di domicilio	
	Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge,	
	l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale in in via L. PEROSI n. 5 –	
	00041 ALBANO LAZIALE (RM), tel. 06/81160010 indirizzo mail	
	sidotiengineering@gmail.com , pec: sidotiengineering@legalmail.it , presso il	
	quale saranno notificati tutti gli atti che eventualmente occorressero.	
	ARTICOLO 24 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice, l'imposta è	
	determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo	
	previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente	
	stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000	
	euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	ARTICOLO 25 – Spese fiscali e pubblicità	
	Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il	

		presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto	
		previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così	
		come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
		Il valore dell'imposta di bollo è stata determinata ai sensi dell'art. 18 co. 10	
		del Codice così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs 209/2024, in	
		applicazione della Tabella di cui all'allegato I.4.	
		Per quanto sopra, l' Appaltatore ha versato sul conto corrente postale n. 8742	
		<i>avente codice</i> IBAN IT53 J076 0115 8000 0001 1118 742 intestato a	
		DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON GENIO	
		MILITARE la somma complessiva di € 40,00 (quaranta/00) CAUSALE:	
		<u>"Spese Contrattuali S.P. C.G. 03/26 CUP D62F26000090001 - CIG</u>	
		<u>BBBC0A43E1. CUP D82F25002280001"</u> .. L'attestazione del versamento	
		della somma è stata presentata a Marigenimil a mezzo Pec. Sono pure a carico	
		dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la	
		gestione della prestazione, dal giorno della consegna a quello di emissione del	
		certificato di regolare esecuzione.	
		ARTICOLO 26 – Recesso dell'Amministrazione	
		La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
		contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Codice. Fermo restando	
		quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 – ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
		06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	
		qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	
		relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
		esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o	
		delle forniture non eseguite	
		ARTICOLO 27 – Documenti facenti parte del contratto	

Costituiscono parti integranti del presente contratto:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale comprensivo di DIP.

ARTICOLO 29 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 30 – Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, quantificate in contraddittorio tra l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori.

Il presente affidamento è obbligatorio ed eseguibile per l'Appaltatore e la Stazione Appaltante fin dal momento della sua stipula.

Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge.

ARTICOLO 31 - Trattamento dati personali

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente l'attività esecutiva inerente il presente atto negoziale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 32 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di Legge, ai sensi dell'articolo 18 co. 8 del D. Lgs. n. 36/2023. Tutto quanto non espressamente previsto, si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto, con le sottoscrizioni finali, in formato digitale, ex art. 11 co. 13, così come modificato dall'art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012, di seguito apposte.

Appaltatore: Arch. Vincenzo SIDOTI

Amministrazione: Funz. Amm. Antonio MASSARO

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 6) Penalità, 9) Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione, 13) Pagamenti, 14) Ritardi nei pagamenti e 25) Recesso dell'Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di accettarle.

Appaltatore: Arch. Vincenzo SIDOTI